

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

Stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla Signora Dorigoni Nicoletta la concessione per occupazione permanente di suolo pubblico in Vicolo Benassuti n. 4, sulla p.f. 2331, C.C. Trento di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile), con due bocche lupaie delle dimensioni pari a ml. 1,10x050 una e 1,00x0,50 l'altra, delle dimensioni complessive totali di mq. 1,05 a servizio della p. ed. 354 p.m.3, come da planimetria allegata.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01/01/2016 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/12/2044.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42 e ss.mm.ii.
- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione dei manufatti oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione del Servizio comunale competente, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 6) La copertura delle bocche lupaie (in vetro cemento, griglie in ferro, ecc.) deve essere realizzata in modo tale da permettere in ogni momento il transito pedonale con assoluta sicurezza; deve avere, in particolare, caratteristiche tali da poter sopportare sovraccarichi di 500 kg il metro quadrato.
- 7) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di

concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

- 8) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.
- La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.
- Dovrà inoltre essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.
- 9) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.
- 10) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza le bocche lupaie e a curare l'area antistante a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa delle bocche lupaie di cui trattasi.
- 11) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.
- In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4, del Regolamento.
- Per l'anno 2023 il canone dovuto ammonta a euro 66,93 e non è ancora stato corrisposto in quanto, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, la scadenza di pagamento è il 31 marzo 2023.

- 12) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
- 13) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della concessione, sia in caso di voltura della concessione che in caso di risoluzione del rapporto con rimozione delle bocche lupaie e liberazione dell'area antistante, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui al presente disciplinare ed in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà dei manufatti oggetto di concessione.
- 14) Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.
- 15) L'area interessata deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata.
- 16) Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento, pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del medesimo.
- 17) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.
- 18) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

